



Ordinanza Sindacale n. 24 del 06.04.2021

Chiusura edifici pubblici adibiti ad attività sportive e culturali di ogni tipo quale misura di gestione e contenimento dell'emergenza epidemiologica virale SARS CoV2.

IL SINDACO

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e, in particolare, l'articolo 21 relativo all'autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 contenente "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19" convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 39 del 26.06.2020 di “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021”;

Visto il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 del 6 agosto 2020;

Visto il Decreto Legge 8 settembre 2020, n. 111 recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Considerato che con il D.L. n. 76/2020 cd “decreto legge semplificazioni” è stata abrogato l'art. 3, comma 2, del Decreto Legge n. 19/2020 che disponeva il divieto per i Sindaci di poter emanare Ordinanze per fronteggiare le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da virus SARS CoV2;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Visto il Decreto Legge del 13.03.2021, n. 30 “*Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 marzo 2021, n. 62;

Visto il Decreto Legge del 01.04.2021, n. 44 “*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 01 aprile 2021, n. 79;

Tenuto conto di quanto previsto dal D.L. 44/2021 che, all'art.1 comma 1, prevede “Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto”;

Dato atto che per effetto del D.L. n. 44/2021, alle Regioni in zona gialla si applicano fino al 30 aprile le stesse misure della zona arancione. (articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, e art. 1, comma 2, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44);

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 17 del 26.03.2021, con la quale è stata disposta la *“Sospensione delle attività didattiche/scolastiche in presenza presso Istituti pubblici e privati di ogni ordine e grado e chiusura edifici pubblici adibiti ad attività sportive e culturali di ogni tipo quale misura di gestione e contenimento dell’emergenza epidemiologica virale SARS CoV2”*;

Visto l’art. 2 recante le *“Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado”*;

Tenuto conto che il citato articolo prevede che *“Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.”*

Valutato che, a seguito di confronto con il Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. Roma 4, non sussistono sul territorio comunale le condizioni che legittimano un intervento in deroga in ossequio a quanto previsto dall’art. 2 del D.L. n. 44/2021 e che, pertanto, i servizi educativi per l’infanzia e le attività scolastiche e didattiche della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado potranno regolarmente espletarsi in presenza;

Richiamate le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Lazio recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19;

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia stessa nell’ambito del Comune di Fiano Romano che, nel corso delle ultime settimane, ha registrato continui e costanti incrementi dei casi nonostante la vigenza di misure restrittive,

Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021, Ordinanza Sindacale n. 17 del 26.03.2021 e la zona rossa istituita per le festività Pasquali;

Constatata pertanto la necessità di confermare parzialmente le misure restrittive aggiuntive attuate a livello locale con l'Ordinanza n. 17 del 26.03.2021 prorogando il divieto utilizzo di edifici e/o impianti sportivo/culturali, quali il "Palazzetto dello sport", quale misura straordinaria di gestione e di contenimento dell'emergenza epidemiologica virale SARS CoV2, con il fine precipuo di evitare possibili assembramenti sino alle ore 24:00 del 11.04.2021;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale dispone che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

Ritenuto che, per le motivazioni indicate, la situazione descritta legittima l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente, adottata in forza dei poteri di cui agli artt. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii;

Visto Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, T.U.E.L. e ss.mm.ii.

ORDINA

la proroga della chiusura degli edifici pubblici adibiti ad attività sportive e/o culturali, come il Palazzetto dello sport, sino alle ore 24:00 del 11.04.2021, e ne vieta qualsiasi tipologia di attività, anche se agonistica, in deroga alle disposizioni nazionali e/o regionali, ad eccezione delle professionistiche che seguono protocolli specifici di sicurezza.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e che, tutti i provvedimenti in essa citati, potrà essere ulteriormente prorogata in relazione all'evolversi dell'emergenza COVID-19.
- che sia pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale, sezione trasparenza, e che sia trasmessa: al Prefetto di Roma e alle Autorità di Pubblica Sicurezza per gli adempimenti di competenza.

INFORMA

- che ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i, il Responsabile del Procedimento è il Dott. Vito Dionisi.
- che contro il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) LAZIO, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

IL SINDACO

Ottorino Ferilli